



Assinform

**REGOLAMENTO  
DI ATTUAZIONE  
DELLO STATUTO**

**2016**



Assinform

## REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

### TITOLO I Finalità

#### **Art. 1** *Finalità*

1. Il presente Regolamento reca la disciplina attuativa dello Statuto di Assinform.

### TITOLO II RAPPORTO ASSOCIATIVO

#### CAPO I - Domanda di adesione: presentazione, deliberazione ed impugnazione della decisione

#### **Art. 2** *Domanda di adesione*

1. I soggetti giuridici che avendone titolo ai sensi dello Statuto desiderano aderire ad Assinform presentano all'Associazione la domanda di adesione, compilata sugli appositi moduli e sottoscritta dal legale rappresentante.

2. La domanda di adesione è esaminata dalla struttura tecnico-organizzativa dell'Associazione al fine di constatarne la completezza della compilazione e successivamente dal Collegio speciale dei Probiviri in ordine al possesso dei

requisiti qualitativi di trasparenza, integrità, solidità e affidabilità richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al sistema confindustriale e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui all'articolo 4 dello Statuto.

3. Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, nonché i dati, totali o relativi al ramo d'azienda, del numero dei dipendenti e del giro d'affari generato in Italia dalle Aziende consolidate nel perimetro della Capogruppo, a prescindere dal luogo di fatturazione.

4. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme dello Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esse derivanti, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

### **Art. 3**

#### *Esame e deliberazione sulla domanda di adesione*

1. Completata l'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 2, la domanda di adesione è trasmessa ai componenti del Consiglio Generale. Il Consiglio Generale esamina la domanda di adesione e, a scrutinio palese, delibera su di essa a maggioranza dei presenti.

2. L'adesione decorre dalla data di approvazione della delibera di ammissione da parte del Consiglio Generale.

3. La deliberazione assunta dal Consiglio Generale è comunicata per posta elettronica all'interessato e a tutti gli associati.

### **Art. 4**

#### *Impugnazione della deliberazione sulla domanda di adesione*

1. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale sulla domanda di adesione è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del rigetto. La decisione è emessa entro i successivi trenta giorni. Il Collegio speciale dei Probiviri può richiedere ulteriori elementi istruttori per proporre un riesame al

Consiglio Generale. Nel caso di pronunciamento negativo del Consiglio Generale la decisione è inappellabile.

2. Contro la delibera di ammissione i soci effettivi possono presentare ricorso al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione della delibera medesima, indicando i motivi procedurali e le ragioni di contro interesse. La decisione del Collegio è emessa entro i successivi trenta giorni ed è inappellabile.

## CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

### Art. 5

#### *Termine del rapporto associativo*

1. Il rapporto associativo con Assinform si conclude per:

- a) dimissioni rassegnate mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con il preavviso indicato nello Statuto. Il rapporto associativo è mantenuto fino alla naturale scadenza del termine;
- b) recesso:
  - 1) in caso di voto contrario, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, dello Statuto, a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;
  - 2) in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto;
- c) cessazione dell'attività aziendale esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- d) perdita dei requisiti associativi;
- e) risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione, adottata con delibera del Consiglio Generale, per cause di oggettiva ed accertata gravità ritenute contrarie al mantenimento del rapporto associativo che cessa immediatamente, facendo venir meno tutti i diritti e doveri, tranne l'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso. La deliberazione di risoluzione del rapporto associativo non è soggetta ad impugnativa dinanzi ai Probiviri;
- f) fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- g) altre procedure concorsuali;
- h) espulsione.

2. Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali, attribuiti ai propri rappresentanti, all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

3. Il socio, a seguito della conclusione del rapporto associativo è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di conclusione entro i termini, di cui all'articolo 5, comma 5 dello Statuto, sino alla data di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di conclusione oltre i termini di cui alla lettera a), sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi;
- c) nel caso di conclusione per dissenso verso modifiche statutarie, l'obbligazione contributiva permane fino alla fine dell'anno solare secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, dello Statuto.

### CAPO III - Sanzioni

#### **Art. 6**

#### *Sanzioni*

1. I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi dello Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura del Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata, adottata in caso di comportamenti che possono essere ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
- b) sospensione, deliberata dal Consiglio Generale, da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a dodici mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni;
- c) decadenza dei rappresentanti dell'associato che ricoprono cariche nell'Associazione, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi ovvero dichiarata dallo stesso Organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare per la perdita del completo inquadramento e la mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;

- d) decadenza dei rappresentanti dell'associato che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri;
- e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo, deliberata dal Consiglio Generale;
- f) espulsione deliberata dal Consiglio Generale nel caso di ripetuta morosità, anche a seguito della sospensione di cui alla lettera e), o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto o dal Codice etico e dei valori associativi;
- g) radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali di quest'ultimo che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo in essere e, su sollecitazione dell'Associazione, di nominare un nuovo rappresentante. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

2. E' possibile proporre ricorso al Collegio arbitrale dei Probiviri, di cui all'articolo 19, per le sanzioni comminate dagli Organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri è possibile proporre ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i dieci giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo VI del presente Regolamento.

### TITOLO III FUNZIONAMENTO ORGANI

#### CAPO I - Convocazione, costituzione, deliberazioni e verbali degli Organi

##### **Art. 7**

##### *Disposizione generale per la costituzione degli Organi associativi - Programmazione dei lavori*

1. L'elezione o la nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti degli Organi associativi consente l'insediamento dell'Organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
2. Le riunioni degli Organi associativi sono regolate secondo il principio della programmazione dei lavori.

3. All'inizio dell'anno solare il Presidente comunica il calendario delle riunioni ordinarie del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.

## **Art. 8**

### *Disposizioni per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea*

1. L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente più anziano d'età, a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione e adottando accorgimenti che documentino l'avvenuto ricevimento della convocazione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a cinque giorni. Qualora l'Assemblea abbia all'ordine del giorno adempimenti elettorali, modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione non è ammessa la riduzione del preavviso per la convocazione che, pertanto, è di almeno dieci giorni.

2. Nell'avviso di convocazione è indicato il luogo, la data, l'ora e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno che può essere integrato su iniziativa del Presidente, con esclusione in ogni caso di adempimenti elettorali, modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione, fino a 48 ore prima dell'orario di inizio della riunione dell'Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno è ammessa all'inizio della riunione se è richiesta dal 50 al 70 per cento dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20 per cento di quelli totali. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è inviata con l'avviso di convocazione; può essere trasmessa successivamente ma comunque almeno tre giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. In caso di adempimenti elettorali, di proposte di modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione la documentazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della riunione dell'Assemblea.

3. L'Assemblea può anche svolgersi simultaneamente presso le sedi dell'Associazione collegate attraverso strumenti di audioconferenza e di videoconferenza con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.

4. L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
- b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati. La richiesta è indirizzata per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione è effettuata dal Presidente entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa; nel caso di mancata convocazione da parte del Presidente entro il predetto termine, l'Assemblea può autoconvocarsi secondo i termini e le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea.

5. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il 20 per cento dei voti attribuiti a tutti i soci. L'Assemblea trascorsa un'ora dall'orario di inizio della riunione indicato nella convocazione, ovvero in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. In caso di adempimenti elettorali, deliberazioni su modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente almeno il 20 per cento dei voti esercitabili.

6. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta conferita ad altro socio. Ogni associato può essere portatore di una sola delega. Pluralità di deleghe sono possibili solo all'interno di un gruppo societario.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza è presieduta dal Vice Presidente Vicario o da quello più anziano di età.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali lo Statuto richiede una maggioranza diversa. Le schede nulle rilevano per il calcolo del *quorum*.

9. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con appello.



10. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che i delegati delle imprese che rappresentano almeno un quarto dei voti presenti in Assemblea chiedano la votazione a scrutinio segreto. La relativa richiesta dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia indetto la votazione. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone e le elezioni mediante schede; in tal caso sono nominati due scrutatori scelti tra i rappresentanti dei soci. In caso di votazione a scrutinio segreto al fine di garantire la segretezza del voto sono predisposte schede con il frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora. Entro tale termine possono votare anche i componenti dell'Organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione.

11. Le votazioni a scrutinio palese avvengono per alzata di mano, per appello nominale con dichiarazione di voto favorevole, contrario o astenuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

12. Le votazioni delle proposte di modifiche statutarie e della proposta di scioglimento dell'Associazione avvengono a scrutinio palese per appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure con voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti.

13. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione Generale dell'Associazione; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

14. In caso di partecipazione alla riunione dell'Assemblea in audioconferenza o in videoconferenza i delegati dei soci collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

15. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, verificate le circostanze, può annullarle e disporre l'immediata ripetizione.

16. Le operazioni di voto e i relativi scrutini sono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede ove è presente il Presidente.

17. Il Presidente proclama il risultato delle votazioni. Per quanto riguarda il risultato delle votazioni su persone, il Presidente effettua la proclamazione degli eletti in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

18. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso di cui all'articolo 19, comma 3 dello Statuto.

19. Le riunioni dell'Assemblea sono verbalizzate. E' possibile, previa informativa ai delegati dei soci presenti in Assemblea, attivare la registrazione audiovisiva dei lavori. Il verbale della riunione dell'Assemblea è inviato entro cinque giorni dallo svolgimento della riunione a tutti i soci. Il verbale è approvato qualora, decorsi cinque giorni dall'invio, non pervengano dai soci che hanno partecipato alla riunione richieste di rettifiche. In caso di richieste di rettifiche il verbale è nuovamente inviato per l'approvazione con le medesime modalità e con gli stessi termini. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario dell'Assemblea. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale dell'Associazione o da altro soggetto individuato all'interno della tecnostruttura associativa.

20. La consultazione dei verbali dell'Assemblea è ammessa per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale. Il rilascio di eventuali estratti è a cura del Segretario.

## **Art. 9**

### *Disposizioni per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni del Consiglio Generale*

1. I componenti elettivi del Consiglio Generale sono eletti dall'Assemblea sulla base di tre distinte liste di candidature definite in ragione dei contributi associativi di spettanza di ciascun socio in regola con i versamenti. Ogni socio vota per i componenti relativi alla lista della fascia di appartenenza ed esprime preferenze fino al massimo dei due terzi dei seggi disponibili della lista corrispondente alla sua quota contributiva. Nell'ambito di ciascuna fascia

contributiva la lista è costituita da un numero superiore dei componenti da eleggere. Le liste, composte a seguito delle autocandidature pervenute dalla base associativa e verificate dal Collegio speciale dei Probiviri, sono inviate ai soci con l'avviso di convocazione dell'Assemblea. Le liste sono predisposte affinché:

- a) dodici seggi siano assegnati ai soci appartenenti alla fascia contributiva alta;
- b) nove seggi siano assegnati ai soci appartenenti alla fascia contributiva media;
- c) nove seggi siano assegnati ai soci appartenenti alla fascia contributiva base.

2. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente dell'Associazione, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente più anziano d'età, a mezzo fax o posta elettronica almeno sette giorni prima della data della riunione e adottando accorgimenti che documentino l'avvenuto ricevimento della convocazione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a cinque giorni.

3. Nell'avviso di convocazione è indicato il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno che può essere integrato ad iniziativa del Presidente, con esclusione in ogni caso di adempimenti elettorali, modifiche statutarie, modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, fino a 24 ore prima dell'orario di inizio della riunione del Consiglio Generale. L'integrazione dell'ordine del giorno, con esclusione in ogni caso di adempimenti elettorali, modifiche statutarie, modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, è ammessa all'inizio della riunione se è richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio Generale. Il Presidente può disporre la modifica della sequenza dei punti all'ordine del giorno fatta salva la richiesta contraria della maggioranza dei presenti. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è trasmessa con l'avviso di convocazione o può essere inviata successivamente ma comunque almeno 24 ore prima dello svolgimento del Consiglio Generale. In caso di proposte di modifiche statutarie, di modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto o scioglimento dell'Associazione la documentazione deve essere inviata almeno sette giorni prima della data della riunione del Consiglio Generale.

4. La riunione del Consiglio Generale può anche svolgersi simultaneamente presso le sedi dell'Associazione collegate attraverso strumenti di

audioconferenza e di videoconferenza, con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.

5. Il Consiglio Generale è convocato almeno una volta ogni tre mesi. Un quarto dei componenti del Consiglio Generale possono chiedere al Presidente la convocazione straordinaria dell'Organo. La convocazione straordinaria può anche essere richiesta dai Revisori contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate. In caso di richiesta di convocazione straordinaria, questa è diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione è inviata entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa; nel caso di mancata convocazione da parte del Presidente entro il predetto termine, i componenti del Consiglio Generale possono autoconvocarsi secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta riporta la sottoscrizione autografa di ciascun componente del Consiglio Generale.

6. Il Consiglio Generale è validamente costituito quando è presente almeno un terzo dei componenti. In caso di adempimenti elettorali, di proposte di modifiche statutarie, di deliberazioni di modifica del Regolamento di attuazione dello Statuto, di proposte di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Generale è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei componenti. Nel calcolo del *quorum* le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori. Concorrono al *quorum* i membri collegati in audioconferenza e in videoconferenza.

7. La partecipazione al Consiglio Generale non è delegabile. La partecipazione mediante sistemi di audioconferenza e di videoconferenza è ammessa purché vengano adottate misure idonee a verificare l'identità di chi partecipa tramite detti sistemi e a garantire la effettiva e piena partecipazione di chi intervenga da sede esterna a quella in cui ha luogo la riunione.

8. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza è presieduto dal Vice Presidente Vicario o da quello più anziano di età.

9. Ciascun componente del Consiglio Generale ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per

le quali lo Statuto richiede una maggioranza diversa. Le schede nulle rilevano per il calcolo del *quorum*.

10. I voti in Consiglio Generale sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con appello.

11. Le votazioni nel Consiglio Generale si svolgono normalmente per alzata di mano, a meno che un quarto dei componenti chieda la votazione a scrutinio segreto. La relativa richiesta deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia indetto la votazione.

12. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone e le elezioni mediante schede; in tal caso sono nominati due scrutatori scelti tra i componenti del Consiglio Generale.

13. Le votazioni a scrutinio palese avvengono per alzata di mano, per appello nominale con dichiarazione di voto favorevole, contrario o astenuto. In caso di parità nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente.

14. Le proposte di modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione sono votate a scrutinio palese per appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei componenti del Consiglio Generale oppure con voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, e sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta che rappresenti almeno il 15 per cento della totalità dei voti spettanti a tutti i soci. Le modifiche al Regolamento di attuazione sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Generale.

15. In caso di partecipazione alla riunione del Consiglio Generale in audioconferenza o in videoconferenza, i componenti del Consiglio collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

16. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, verificate le circostanze, può annullarle e disporre l'immediata ripetizione.

17. Le operazioni di voto e i relativi scrutini sono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede ove è presente il Presidente.

18. Il Presidente proclama il risultato delle votazioni. Per quanto riguarda il risultato delle votazioni su persone, il Presidente effettua la proclamazione degli eletti in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

19. Le riunioni del Consiglio Generale sono verbalizzate. E' possibile, previa informativa ai componenti del Consiglio Generale, attivare la registrazione audiovisiva dei lavori. Il verbale della riunione del Consiglio Generale è posto in approvazione nella riunione successiva del Consiglio Generale. Le deliberazioni del Consiglio Generale vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario del Consiglio Generale sono svolte dal Direttore Generale dell'Associazione o da altro soggetto individuato all'interno della tecnostruttura associativa.

20. La consultazione dei verbali è possibile per tutti i componenti in carica nel Consiglio Generale, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione. Il rilascio di eventuali estratti è a cura del Segretario.

## **Art. 10**

### *Disposizioni per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni del Consiglio di Presidenza*

1. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente dell'Associazione, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente più anziano d'età, a mezzo fax o posta elettronica almeno sette giorni prima della data della riunione e adottando accorgimenti che documentino l'avvenuto ricevimento della convocazione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a cinque giorni.

2. Nell'avviso di convocazione è indicato il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno che può essere integrato ad iniziativa del Presidente, con esclusione in ogni caso di adempimenti elettorali, proposte di modifiche statutarie, proposte di modifiche del Regolamento di attuazione dello Statuto, proposte di scioglimento dell'Associazione, fino a 24 ore prima dell'orario di inizio della riunione del Consiglio di Presidenza. L'integrazione dell'ordine del giorno, con esclusione in ogni caso di adempimenti elettorali, proposte di modifiche statutarie, proposte di modifiche del Regolamento di attuazione dello Statuto, proposte di scioglimento dell'Associazione, è ammessa all'inizio della riunione se è

richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio di Presidenza. Il Presidente può disporre la modifica della sequenza dei punti all'ordine del giorno fatta salva la richiesta contraria della maggioranza dei presenti. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è inviata con l'avviso di convocazione o può essere inviata successivamente ma comunque almeno 24 ore prima dello svolgimento del Consiglio di Presidenza. In caso di proposte di modifiche statutarie, di proposte di modifiche del Regolamento di attuazione dello Statuto, nonché di scioglimento dell'Associazione la documentazione deve essere inviata almeno sette giorni prima della data della riunione del Consiglio di Presidenza.

3. La riunione del Consiglio di Presidenza può anche svolgersi simultaneamente presso le sedi dell'Associazione collegate attraverso strumenti di audioconferenza e di videoconferenza, con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.

4. Il Consiglio di Presidenza è convocato almeno una volta ogni tre mesi. Un quarto dei componenti del Consiglio di Presidenza possono chiedere al Presidente la convocazione straordinaria dell'Organo. In caso di richiesta di convocazione straordinaria, questa è diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione è inviata entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa; nel caso di mancata convocazione da parte del Presidente entro il predetto termine, i componenti del Consiglio di Presidenza possono autoconvocarsi secondo i termini e le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta riporta la sottoscrizione autografa di ciascun componente del Consiglio di Presidenza.

5. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel calcolo del *quorum* le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori. Concorrono al *quorum* i membri collegati in audioconferenza e in videoconferenza.

6. La partecipazione al Consiglio di Presidenza non è delegabile. La partecipazione mediante sistemi di audioconferenza e di videoconferenza sono ammessi purché vengano adottate misure idonee a verificare l'identità di chi partecipa tramite detti sistemi e a garantire la effettiva e piena partecipazione di chi intervenga da sede esterna a quella in cui ha luogo la riunione.

7. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza è presieduto dal Vice Presidente Vicario o da quello più anziano di età.

8. Ciascun componente del Consiglio di Presidenza ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche. Le schede nulle rilevano per il calcolo del *quorum*.

9. I voti in Consiglio di Presidenza sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con appello.

10. Le votazioni nel Consiglio di Presidenza si svolgono normalmente per alzata di mano, a meno che un quarto dei presenti chiedano la votazione a scrutinio segreto. La relativa richiesta deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia indetto la votazione.

11. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone e le elezioni mediante schede; in tal caso sono nominati due scrutatori scelti tra i componenti del Comitato di Presidenza.

12. Le votazioni a scrutinio palese avvengono per alzata di mano, per appello nominale con dichiarazione di voto favorevole, contrario o astenuto. In caso di parità nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente.

13. Le votazioni sulle proposte di modifiche statutarie, sulle proposte di modifica del Regolamento di attuazione dello Statuto, nonché sulle proposte di scioglimento dell'Associazione, da sottoporre al Consiglio Generale, avvengono a scrutinio palese per appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei componenti del Consiglio di Presidenza oppure con voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti. Sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Presidenza.

14. In caso di partecipazione alla riunione del Consiglio di Presidenza in audioconferenza o in videoconferenza, i componenti del Consiglio di Presidenza collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

15. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, verificate le circostanze, può annullarle e disporre l'immediata ripetizione.



16. Le operazioni di voto e i relativi scrutini sono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede ove è presente il Presidente.

17. Il Presidente proclama il risultato delle votazioni. Per quanto riguarda il risultato delle votazioni su persone, il Presidente effettua la proclamazione degli eletti in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

19. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono verbalizzate. E' possibile, previa informativa ai componenti del Consiglio di Presidenza, attivare la registrazione dei lavori. Il verbale della riunione è posto in approvazione nella riunione successiva del Consiglio di Presidenza. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Presidenza sono svolte dal Direttore Generale dell'Associazione o da altro soggetto individuato all'interno della tecnostruttura associativa.

20. La consultazione dei verbali è possibile per tutti i componenti in carica nel Consiglio di Presidenza, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione. Il rilascio di eventuali estratti è a cura del Segretario.

## CAPO II - *Referendum* per modifiche statutarie

### Art. 11

#### *Referendum per modifiche statutarie*

1. Su proposta del Consiglio Generale, il Presidente, indice il *referendum* tra i soci per sottoporre agli stessi, le modificazioni dello Statuto. Le proposte di modifiche dello Statuto sono approvate, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

2. Nell'atto di indizione del *referendum* è indicato il giorno, l'ora, il luogo o i luoghi dello svolgimento della consultazione referendaria. Tra la data di indizione e quella di svolgimento del *referendum* devono decorrere almeno venti giorni.

3. Sono nominati due scrutatori per ciascuna sede ove si svolge la consultazione referendaria e per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio.

4. Le votazioni sulle proposte di modifiche statutarie avvengono con voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti. Ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

5. Dopo il completamento delle operazioni di scrutinio, il Presidente proclama il risultato del *referendum*. Il risultato è comunicato a tutti i soci anche per consentire ai sensi dell'articolo 19, comma 3, ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni approvate di poter esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche.

## TITOLO IV CARICHE ASSOCIATIVE

### CAPO I – Principi generali

#### Art. 12

#### *Disposizioni generali sulle cariche*

1. Le cariche associative sono riservate ai rappresentanti dei soci effettivi in regola con il pagamento dei contributi, fatta salva quella di Revisore contabile. Per rappresentanti dei soci effettivi si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese o un suo delegato formalmente designato e scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione o i dirigenti del socio.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo quella dei Revisori contabili che sono regolarmente iscritti all'Albo dei Revisori contabili. Comprovate situazioni difformi, deliberate dal Collegio speciale dei Probiviri, costituiscono causa di decadenza automatica. La deliberazione del Collegio speciale dei Probiviri non è ricorribile.

3. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

4. In conformità alle norme stabilite in sede confederale le cariche dell'Associazione sono sottoposte al parere obbligatorio dei Probiviri.

5. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.

## CAPO II – Requisiti di accesso

### Art. 13

#### *Requisiti per accedere alle cariche dell'Associazione*

1. L'accesso alle cariche di Presidente, di Vice Presidenti, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale dell'Associazione è condizionato alla regolarità dell'inquadramento del socio. Tutte le cariche associative sono comunque tenute al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali, in particolare in tema di incompatibilità con cariche politiche.
2. Per ogni carica associativa non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.
3. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento dell'impresa e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
4. La verifica delle candidature è svolto dal Collegio speciale dei Probiviri.

## CAPO III – Decadenza

### Art. 14

#### *Decadenza dalle cariche dell'Associazione*

1. Si ha decadenza dalle cariche dell'Associazione per la mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o per mancanza del completo inquadramento. Ricorrendo tali situazioni, in assenza di dimissioni volontarie da parte del rappresentante vi è la decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'Organo di appartenenza. Per il Presidente e i Vice Presidenti la decadenza è deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

2. In caso di assenze ingiustificate nella partecipazione alle riunioni degli Organi associativi, vi è la decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'Organo di appartenenza e comunicata dal Segretario, dopo tre assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare. Non è ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.

3. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.

4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso per la tutela dell'impianto etico-valoriale del sistema. E' facoltà del Collegio speciale dei Probiviri esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. La decadenza disposta dal Collegio speciale dei Probiviri determina la non rieleggibilità per almeno due mandati successivi alla dichiarazione stessa.

## TITOLO V ELEZIONI

### CAPO I - Disposizioni per l'elezione dei rappresentanti negli organi associativi

#### Art. 15

##### *Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili*

1. La formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili avviene attraverso autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri. A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente, con comunicazione diretta a tutte le imprese associate, sollecita la richiesta delle candidature da formulare per iscritto.

2. Per la formazione delle liste per l'elezione dei Probiviri e dei Revisori contabili, le candidature hanno particolari caratteristiche di affidabilità ed

esperienza. E' anche possibile indicare terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.

3. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare l'esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti. E' possibile proporre ricorso ai restanti Probiviri.

4. Le liste sono costituite da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso non si siano raccolte candidature a sufficienza si provvede alla predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori. Verificata l'oggettiva impossibilità di avere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire si provvede alla proporzionale riduzione dei seggi disponibili.

5. In sede di elezione dell'Organo si esprimono preferenze fino al massimo dei due terzi dei seggi disponibili della lista.

6. Il numero massimo delle preferenze ammesse è adeguatamente evidenziato sulla scheda.

7. In caso di dimissioni di un componente elettivo o di altre cause di cessazione dalla carica associativa dal Consiglio Generale, dai Revisori contabili o dai Probiviri, subentra nella carica il primo dei non eletti. In caso di parità di voti tra i primi non eletti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso sia stata esaurita la lista dei non eletti, l'Organo interessato può provvedere alla cooptazione mediante votazione. Analoga procedura è adottata per i seggi che non siano ricoperti. Il mandato dei componenti individuati termina alla scadenza dell'Organo.

## CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente

### Art. 16

#### *Procedura per l'elezione del Presidente*

1. La Commissione di designazione, dopo la sua costituzione, al fine di svolgere la più ampia consultazione dei soci attiva uno specifico indirizzo di posta elettronica e predisponde un calendario che è comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso, con l'indicazione di almeno cinque date d'incontro. Sono ammesse audizioni dei soci attraverso audioconferenze, videoconferenze o consultazioni per mezzo della posta elettronica e lettere

personali, garantendo riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse. Non sono ammesse comunicazioni via fax.

2. La Commissione di designazione può operare con la presenza di due soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, rispettivamente con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 dello Statuto.

3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione dà lettura della relazione dinanzi al Consiglio Generale.

4. Il candidato o i candidati alla Presidenza possono fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.

5. Il Consiglio Generale vota a scrutinio segreto, anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.

6. In caso di due o più candidati la scheda per la votazione del candidato riporta i relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico. Il numero massimo di candidature ammesse per il voto del Consiglio Generale è di tre.

7. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* richiesto alla prima votazione:

- a) in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
- b) in caso di due candidati si procede alla ripetizione immediata della votazione; le proposte sono entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il *quorum*;
- c) in caso di tre candidati, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio. Le proposte sono entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il *quorum*;
- d) in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, si procede alla ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, si provvede alla convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Le proposte sono respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il *quorum* necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

8. Le consultazioni riprendono in caso di respingimento della proposta o delle proposte della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, si procede alla formazione di una nuova Commissione di designazione, attraverso un nuovo sorteggio.

9. L'Assemblea vota a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione, la proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.

10. Non è in ogni caso ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.

11. In caso di voto negativo dell'Assemblea, la Commissione di designazione in carica riprende le consultazioni, svolgendo un secondo mandato. In caso di due esiti negativi nel Consiglio Generale è costituita una nuova Commissione.

12. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale non si intende respinta. Si procede alla convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte ripartono nuove consultazioni.

### CAPO III – Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti

#### Art. 17

##### *Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti*

1. Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del Consiglio Generale medesimo.

2. Il Consiglio Generale delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.

3. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

## TITOLO VI PROBIVIRI

### Art. 18 *Probiviri*

1. Ai Probiviri, nell'esercizio della funzione di organo di controllo, spettano pareri e pronunce in merito alle disposizioni statutarie. I Probiviri sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale di cui ricevono i verbali.

### Art. 19

#### *Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione del Collegio*

1. Il Collegio arbitrale è attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro sessanta giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di dieci giorni dalla loro comunicazione.

2. Il ricorso contiene una sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, l'indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.

3. Il deposito cauzionale obbligatorio, di cui all'articolo 14, comma 8, dello Statuto, deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20 per cento e il 50 per cento del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico è depositata unitamente al ricorso.

4. La segreteria dei Probiviri notifica il ricorso alla controparte, richiedendo la nomina del Proboviro di fiducia entro i dieci giorni successivi; il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

5. L'incarico arbitrale può essere rifiutato solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile. Nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile e con decisione del Collegio speciale è possibile la ricusazione del Proboviro. La presentazione di un'istanza di ricusazione per



fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

6. I due Probiviri nominati dalle parti individuano il Presidente del Collegio; in caso di dissenso, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

7. Il Collegio arbitrale è formalmente costituito non oltre dieci giorni dall'individuazione del Presidente. All'atto della costituzione è aperta la fase istruttoria.

## Art. 20

### *Collegio arbitrale: istruttoria e decisione*

1. Il Collegio arbitrale stabilisce le regole procedurali ed individua i mezzi istruttori. Può disporre audizioni personali e può richiedere l'esibizione e l'acquisizione di documenti.

2. Il Collegio arbitrale comunica ai Probiviri di Confindustria la controversia ad esso demandata. Il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro sessanta giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori trenta giorni. E' facoltà del Probiviro dissenziente non sottoscrivere il lodo.

4. Trascorso il termine massimo per la decisione, su istanza della parte interessata si ha la caducazione degli atti compiuti per superamento del termine.

5. Il lodo è comunicato alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

6. E' possibile proporre appello del lodo al Collegio arbitrale dei Probiviri confederali. Il ricorso deve essere presentato alla segreteria entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della relativa comunicazione.

7. In caso di errori materiali o di calcolo, il Collegio arbitrale medesimo su istanza di parte o d'ufficio, provvede alla correzione del lodo dallo stesso.

## Art. 21

### *Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura*

1. Il Collegio speciale dei Probiviri è composto da tre Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

2. Il Collegio speciale dei Probiviri interviene su richiesta degli organi direttivi o agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.

3. Il Collegio speciale dei Probiviri può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.

4. Il Collegio speciale dei Probiviri:

- a) rilascia il parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche che per il Presidente è vincolante;
- b) interpreta la normativa interna di Assinform;
- c) dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico;
- d) vigila a presidio generale della vita associativa;
- e) fornisce il parere preventivo al Consiglio Generale sulle domande di adesioni in ordine al possesso dei requisiti qualitativi di trasparenza, integrità solidità e affidabilità richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema;
- f) esamina i ricorsi sulle domande di adesione.

5. Le decisioni del Collegio speciale dei Probiviri possono essere impugnate, non oltre venti giorni dalla data della loro comunicazione alla parte o alle parti, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei trenta giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di dieci giorni dalla loro comunicazione.

6. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

## Art. 22

### *Sospensione dei termini procedurali e segreteria*

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore Generale o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

## TITOLO VII REVISORI CONTABILI

### Art. 23

#### *Funzioni, composizione e procedura*

1. I Revisori contabili vigilano sull'attività dell'Associazione, mediante controlli sulla corretta tenuta della contabilità ai fini e sulla rispondenza del bilancio consuntivo e di quello preventivo ai principi contabili ed alle norme confederali in materia.
2. Il controllo sulla corretta tenuta della contabilità e sulla rispondenza del bilancio consuntivo ai principi contabili è affidato ad una società di revisione contabile che produce per l'Assemblea una Relazione di revisione redatta secondo le norme che ne disciplinano i criteri di redazione.
3. L'Assemblea che elegge il Consiglio Generale elegge altresì, a scrutinio segreto, i Revisori contabili di cui all'articolo 14 dello Statuto, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista di almeno quattro candidati.
4. Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori contabili i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. L'Organo collegiale, individua al suo interno il componente che svolge funzioni di supplenza.
5. I Revisori contabili durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

6. I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale di cui ricevono i verbali.

7. In caso di cessazione di un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quello cessato.

8. Nel caso vengano eletti nella carica liberi professionisti che non siano dipendenti o rappresentanti di associati, il Consiglio Generale delibera l'eventuale emolumento economico loro riconosciuto.